



2025/972

27.5.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/972 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2025

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2024

[notificata con il numero C(2025) 3167]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 104,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2024.
- (2) L'articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce che l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2024.
- (3) L'articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell'articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l'esercizio finanziario 2024.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).

- (4) L'articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce che l'articolo 5, l'articolo 5 bis, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, l'articolo 13 e l'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2024.
- (5) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (6) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2024, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2023 e il 15 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
- (7) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e dell'articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro, in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 908/2014 e dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/128. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
- (8) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.
- (9) Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi.
- (10) A norma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione è tenuta a verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, dei periodi di pagamento e dei massimali finanziari stabiliti dalla legislazione dell'Unione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari e a decidere in merito a eventuali riduzioni dei pagamenti mensili agli Stati membri.
- (11) A norma dell'articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/2116, in combinato disposto rispettivamente con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, se i pagamenti sono stati effettuati dopo l'ultima data possibile di pagamento, la Commissione deve ridurre l'importo dei pagamenti mensili concessi agli Stati membri e adeguare l'incidenza finanziaria della riduzione in proporzione al ritardo di pagamento applicando i diversi tassi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).

regolamento delegato (UE) 2022/127, gli eventuali superamenti dei termini di pagamento devono essere presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

- (12) Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ continua ad applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni di domanda che iniziano prima del 1° gennaio 2023, a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Diversi regolamenti della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 1307/2013 hanno fissato massimali finanziari per alcune misure finanziate a titolo dei pagamenti diretti nell'ambito del FEAGA. L'eventuale superamento di tali massimali, tenuto conto della riduzione lineare, della disciplina finanziaria e della riduzione dei pagamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dà luogo a riduzioni dei pagamenti mensili da effettuare allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. A seguito di una valutazione finale effettuata dopo la presentazione dei conti annuali, gli eventuali superamenti dei massimali rilevati e non detratti dai pagamenti mensili dovrebbero essere presi in considerazione nella presente decisione.
- (13) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2021/2116, ha già ridotto una serie di pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2024 per spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tenere conto di tali importi ridotti per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione dovrebbero essere esaminati, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
- (14) La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l'esercizio finanziario 2024 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116, eseguite dalla Commissione nell'esercizio finanziario 2024. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
- (15) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri dovrebbero usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.
- (16) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/oj>).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

- (17) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2024.

Gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione, né le future decisioni annuali di verifica dell'efficacia dell'attuazione che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025

Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2024

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

Stato membro		2024 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Importo da imputare conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (2)
		liquidati	stralciati						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b						
		c=a+b	d						
		e	f=c+d+e	g	h=f-g				
AT	EUR	696 565 001,42	0,00	696 565 001,42	994 767,54	- 1 249,82	697 558 519,14	697 559 768,96	- 1 249,82
BE	EUR	553 789 267,80	0,00	553 789 267,80	- 378 546,79	- 712,96	553 410 008,05	555 112 173,33	- 1 702 165,28
BG	BGN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 373,84	- 2 373,84	0,00	- 2 373,84
BG	EUR	831 485 950,98	0,00	831 485 950,98	- 7 338 177,33	0,00	824 147 773,65	824 072 466,75	75 306,90
CY	EUR	51 421 473,92	0,00	51 421 473,92	- 420 889,28	0,00	51 000 584,64	50 966 053,22	34 531,42
CZ	CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 066 994,45	- 6 066 994,45	0,00	- 6 066 994,45
CZ	EUR	841 755 023,99	0,00	841 755 023,99	- 6 586 634,66	0,00	835 168 389,33	835 162 223,53	6 165,80
DE	EUR	4 482 474 369,03	0,00	4 482 474 369,03	- 735 627,02	- 127 844,49	4 481 610 897,52	4 482 069 049,38	- 458 151,86
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DK	EUR	828 180 124,86	0,00	828 180 124,86	- 2 505 738,30	0,00	825 674 386,56	825 664 394,95	9 991,61
EE	EUR	195 875 127,07	0,00	195 875 127,07	- 979 787,87	0,00	194 895 339,20	194 873 329,16	22 010,04
ES	EUR	5 739 832 659,22	0,00	5 739 832 659,22	- 79 833 500,17	- 339 847,31	5 659 659 311,74	5 658 623 885,05	1 035 426,69
FI	EUR	529 451 605,11	0,00	529 451 605,11	- 171 237,27	- 25 137,06	529 255 230,78	529 277 936,12	- 22 705,34
FR	EUR	7 408 295 093,00	0,00	7 408 295 093,00	- 75 214 939,35	- 153 763,59	7 332 926 390,06	7 335 636 287,96	- 2 709 897,90
EL	EUR	1 924 234 937,08	0,00	1 924 234 937,08	- 32 408 441,27	- 330 284,96	1 891 496 210,85	1 902 226 963,94	- 10 730 753,09
HR	EUR	380 706 854,55	0,00	380 706 854,55	- 8 684 204,31	- 17 188,53	372 005 461,71	371 808 187,11	197 274,60

Stato membro		2024 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)	Importo da imputare conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (2)
		liquidati	stralciati						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b						
		c=a+b	d						
		e	f=c+d+e	g	h=f-g				
HU	EUR	1 383 976 095,60	0,00	1 383 976 095,60	- 7 670 199,90	0,00	1 376 305 895,70	1 376 356 298,97	- 50 403,27
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 707 987,00	- 45 707 987,00	0,00	- 45 707 987,00
IE	EUR	1 192 122 143,92	0,00	1 192 122 143,92	- 2 084 482,60	- 2 428,52	1 190 035 232,80	1 188 889 885,20	1 145 347,60
IT	EUR	4 107 883 194,34	0,00	4 107 883 194,34	- 42 222 430,09	- 3 010 533,40	4 062 650 230,85	4 074 933 568,17	- 12 283 337,32
LT	EUR	588 647 735,15	0,00	588 647 735,15	- 5 578 381,94	- 1 313,60	583 068 039,61	583 069 353,21	- 1 313,60
LU	EUR	31 462 153,17	0,00	31 462 153,17	50 566,72	0,00	31 512 719,89	31 492 387,65	20 332,24
LV	EUR	338 523 858,99	0,00	338 523 858,99	- 5 763,41	- 1 588,29	338 516 507,29	338 518 095,58	- 1 588,29
MT	EUR	10 121 490,08	0,00	10 121 490,08	- 324 309,63	0,00	9 797 180,45	9 797 177,40	3,05
NL	EUR	747 093 956,37	0,00	747 093 956,37	- 22 504 736,93	- 4 889,62	724 584 329,82	724 667 434,10	- 83 104,28
PL	EUR	3 461 737 961,80	0,00	3 461 737 961,80	- 1 318 807,21	0,00	3 460 419 154,59	3 460 445 279,99	- 26 125,40
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 708 511,63	- 4 708 511,63	0,00	- 4 708 511,63
PT	EUR	864 560 699,11	0,00	864 560 699,11	- 34 017 288,50	- 147 306,92	830 396 103,69	831 160 474,30	- 764 370,61
RO	EUR	1 964 397 334,11	0,00	1 964 397 334,11	- 82 392 071,80	0,00	1 882 005 262,31	1 882 181 707,49	- 176 445,18
RO	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 238 745,29	- 3 238 745,29	0,00	- 3 238 745,29
SE	EUR	702 105 230,79	0,00	702 105 230,79	- 374 711,81	0,00	701 730 518,98	701 726 652,57	3 866,41
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	EUR	144 810 799,94	0,00	144 810 799,94	0,00	0,00	144 810 799,94	144 810 799,94	0,00
SK	EUR	407 254 054,62	0,00	407 254 054,62	- 380 686,22	- 247 925,07	406 625 443,33	407 315 696,94	- 690 253,61

Stato membro		Spese (°)	Entrate con destinazione specifica (°)	Articolo 54, paragrafo 2 (=e)	Totale (=h)
		08 02 06 01	6200	6200	
		i	j	k	
AT	EUR	0,00	0,00	- 1 249,82	- 1 249,82
BE	EUR	0,00	- 1 701 452,32	- 712,96	- 1 702 165,28
BG	BGN	0,00	0,00	- 2 373,84	- 2 373,84
BG	EUR	75 306,90	0,00	0,00	75 306,90
CY	EUR	46 988,56	- 12 457,14	0,00	34 531,42
CZ	CZK	0,00	0,00	- 6 066 994,45	- 6 066 994,45
CZ	EUR	6 165,80	0,00	0,00	6 165,80
DE	EUR	0,00	- 330 307,37	- 127 844,49	- 458 151,86
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00
DK	EUR	9 991,61	0,00	0,00	9 991,61
EE	EUR	22 010,04	0,00	0,00	22 010,04
ES	EUR	1 409 290,03	- 34 016,03	- 339 847,31	1 035 426,69
FI	EUR	46 781,65	- 44 349,93	- 25 137,06	- 22 705,34
FR	EUR	0,00	- 2 556 134,31	- 153 763,59	- 2 709 897,90
EL	EUR	0,00	- 10 400 468,13	- 330 284,96	- 10 730 753,09
HR	EUR	257 773,69	- 43 310,56	- 17 188,53	197 274,60
HU	EUR	0,00	- 50 403,27	0,00	- 50 403,27
HU	HUF	0,00	0,00	- 45 707 987,00	- 45 707 987,00
IE	EUR	1 147 776,12	0,00	- 2 428,52	1 145 347,60
IT	EUR	0,00	- 9 272 803,92	- 3 010 533,40	- 12 283 337,32
LT	EUR	0,00	0,00	- 1 313,60	- 1 313,60
LU	EUR	20 332,24	0,00	0,00	20 332,24
LV	EUR	0,00	0,00	- 1 588,29	- 1 588,29
MT	EUR	3,05	0,00	0,00	3,05
NL	EUR	0,00	- 78 214,66	- 4 889,62	- 83 104,28
PL	EUR	0,00	- 26 125,40	0,00	- 26 125,40

Stato membro		Spese ⁽¹⁾	Entrate con destinazione specifica ⁽²⁾	Articolo 54, paragrafo 2 (=e)	Totale (=h)
		08 02 06 01	6200	6200	
		i	j	k	
PL	PLN	0,00	0,00	- 4 708 511,63	- 4 708 511,63
PT	EUR	0,00	- 617 063,69	- 147 306,92	- 764 370,61
RO	EUR	0,00	- 176 445,18	0,00	- 176 445,18
RO	RON	0,00	0,00	- 3 238 745,29	- 3 238 745,29
SE	EUR	12 981,47	- 9 115,06	0,00	3 866,41
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00
SI	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
SK	EUR	0,00	- 442 328,54	- 247 925,07	- 690 253,61

⁽¹⁾ Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento e altre riduzioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e agli articoli 39-42 del regolamento (UE) 2021/2116.

⁽²⁾ Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate e il totale dei pagamenti mensili per le spese liquidate. Tasso di cambio applicabile in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/127.

⁽³⁾ LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative, che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00, e le rettifiche positive a favore degli SM, che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.

NB: Nomenclatura 2025: 08 02 06 01, 6200

ALLEGATO II

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2024 - FEAGA

Rettifiche in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*)

Stato membro	Valuta	In valuta nazionale	In EUR
CY	EUR	0,00	0,00
CZ	CZK	0,00	0,00
ES	EUR	0,00	0,00
HU	HUF	0,00	0,00
LT	EUR	0,00	0,00
LV	EUR	0,00	0,00
MT	EUR	0,00	0,00
PL	PLN	112 564,14	0,00
SI	EUR	0,00	0,00
SK	EUR	0,00	0,00

(*) (*) Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36)].